

	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GENOVESI - DA VINCI" SAIS061003		
	Sezioni associate		
	Istituto tecnico "Antonio Genovesi" SATD061019 Amministrazione, Finanza e Marketing Relazioni internazionali per il Marketing Sistemi informativi aziendali	Liceo scientifico "Leonardo da Vinci" SAPS06101D Liceo scientifico nuovo ordinamento Opzione Scienze applicate Liceo Cambridge	

ISTITUTO SUPERIORE - "GENOVESI - DA VINCI"-SALERNO
 Prot. 0010516 del 10/10/2022
 IV (Entrata)

INFORMATIVA ISTRUZIONE PARENTALE

Aspetti normativi, operativi e modulistica

Sommario

Istruzione parentale.....
Riferimenti normativi
Modalità di assolvimento e deroghe
Esami di idoneità e di Stato
Aspetti operativi e modulistica
MODULO A.....
MODULO B.....
MODULO C.....
MODULO D.....

Istruzione parentale

Nella presente informativa si utilizza l'espressione "istruzione parentale" nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo d'istruzione: scuola familiare, paterna, educazione e istruzione parentale come anche termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

Riferimenti normativi

- Costituzione, art.30 "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti";
 - Costituzione, art. 34 "l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita";
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 "Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica";
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2 "I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità";
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2 comma 1 "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
 - ✓ il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
 - ✓ i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione";
- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4 "Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età";
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23 "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".

Modalità di assolvimento e deroghe

Nel caso di istruzione parentale, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame d'idoneità per l'ammissione all'anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "la capacità tecnica o economica" per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione. Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame d'idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie.

Quindi, si ritiene opportuno precisare che:

- la responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci);
- la scelta dell'istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata all'autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori;

- come previsto dall'art. 1 comma 4 D.Lgs. 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione all'Autorità;
 - la comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005). Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per l'iscrizione;
 - dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune;
 - la comunicazione di "istruzione parentale" va effettuata annualmente;
 - in ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere l'istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. È in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, per il successivo anno scolastico, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche;
 - i genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità Tecnica o economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli;
 - la capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" all'istruzione dei figli.
- Il genitore è tenuto a fornire i documenti comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone;
- per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l'istruzione del figlio.

Esami di idoneità e di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d'istruzione). **L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.**

La C.M. 27 del 05/04/2011 stabilisce quanto segue:

- Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.
- Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente.
- Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato; siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame; siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.
- I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

- Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
- La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola secondaria di secondo grado, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è composta dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.
- Il Dirigente Scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno.
- Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.
- Gli esami di idoneità alle classi della scuola secondaria di II grado sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
- La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame.
- I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.
- L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.
- Occorre precisare, inoltre, che l'unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento, come si evince dalla nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini ed i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, "soltanto attraverso esami d'idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale d'istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo". Pertanto, la necessità della verifica annuale tramite esami d'idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo d'istruzione ed il correlato dovere di vigilanza.

Il D.Lgs. 62/2017 stabilisce, al Capo III Art. 14 "Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione" - "Ammissione dei candidati esterni", che:

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
- I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.
- L'ammissione all'esame di Stato è subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Aspetti operativi e modulistica

Quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da attivare

TEMPI AZIONE MODULISTICA

Comunicazione preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (Gennaio/Febbraio) per l'anno scolastico successivo.

In seguito, annualmente nel periodo delle iscrizioni. Avvio della procedura e conferma annuale.

MODULO A "Comunicazione d'istruzione parentale"

MODULO B "Autocertificazione delle capacità tecniche ed economiche"

In tempi iniziali: Sarebbe opportuna la presentazione di un PREVENTIVO di PROGRAMMA delle ATTIVITA' che anticipa il lavoro del bambino e deve tener conto delle Indicazioni Nazionali Ministeriali Entro il 30 Aprile di ogni anno. Richiesta esame d'idoneità candidato + programma svolto

MODULO C

Domanda d'esame d'idoneità/licenza fine ciclo

MODULO D

"Programma svolto"

L'Istituto Comprensivo "A. Gatto", nella persona del Dirigente Scolastico e del Personale Docente, resta a disposizione delle Famiglie che attivino l'istruzione parentale per la condivisione di aspetti didattici, di competenze e di metodologie di insegnamento-apprendimento e di natura psico pedagogica.

Si allegano i MODULI A, B, C, D.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lea Celano

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

MODULO A

Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S. "Genovesi-da Vinci"

OGGETTO: RICHIESTA ISTRUZIONE PARENTALE

I SOTTOSCRITTI

_____ nato a _____ (_____)

il ___/___/_____

_____ nato a _____ (_____)

il ___/___/_____

residenti a _____, Via/Piazza _____

in qualità di genitori/tutori di _____, nato a _____,
il _____

che frequenterà/frequentante la classe _____ di scuola _____

plesso _____

DICHIARANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Art. 46 del D.P.R. del 28 Dicembre del 2000, n. 445; esente da bollo ai sensi dell'Art. 37 del medesimo D.P.R.

- ✓ di ritirare il proprio figlio dalla frequenza della scuola in data odierna;
- ✓ di prendere in carico la responsabilità dell'istruzione di loro figlio/a dichiarando di avere le capacità e le possibilità tecniche o economiche. A tal fine allegano il "Modulo B" debitamente compilato e informano la S.V. di possedere:

Titolo di studio padre _____

Titolo di studio madre _____

- ✓ di provvedere o di aver provveduto ad inviare comunicazione della decisione ad avvalersi dell'Istruzione parentale all'Amministrazione Comunale nella persona del SINDACO o di delegare codesta Scuola a farlo;

✓ che l'istruzione parentale sarà svolta presso _____
con indirizzo _____

✓ che sosterrà l'esame di idoneità presso la Scuola _____,

○ con indirizzo _____

e che si impegna a comunicare per tempo a codesto Istituto ogni eventuale spostamento di sede di detto esame;

✓ che comunicherà, in tempi utili, alla scuola i programmi svolti per poter articolare adeguatamente l'esame di idoneità;

✓ di aver ricevuto dalla scuola l'allegato normativo relativo all'istruzione parentale e agli esami di idoneità

Allegano i seguenti documenti:

_____, __/__/____ (luogo e data)

Il padre _____

La madre _____

Allegare copia dei documenti di identità.

MODULO B

Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S. "Genovesi-da Vinci"

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE CAPACITÀ TECNICHE O ECONOMICHE PER L'ISTRUZIONE PARENTALE

I SOTTOSCRITTI

_____ nato a _____ (____)

il __/__/_____

_____ nato a _____

(____) il __/__/_____

residenti a _____, Via/Piazza _____

in qualità di genitori/tutori di _____,

nato a _____, il _____

ai fini dell'attivazione dell'istruzione parentale

AUTOCERTIFICANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Art. 46 del D.P.R. del 28 Dicembre del 2000, n. 445; esente da bollo ai sensi dell'Art. 37 del medesimo D.P.R.

ai sensi del Testo Unico D.L. del 16/04/1994 n. 297 art 111, comma 1 e 2, e del D.L.

76/2005, di possedere le [barrare la casella che interessa]:

capacità tecniche necessarie per provvedere direttamente all'istruzione del/la proprio/a figlio/a. A tal fine dichiarano¹

¹ Indicare i titoli di studio (diploma quadriennale o quinquennale, lauree, specializzazioni, master. Corsi professionali, regionali, di aggiornamento. Specificare il titolo conseguito solo se si tratta di argomento pertinente all'ambito educativo, altrimenti può essere omissis. Indicare anche titoli di studio conseguiti all'estero, anche se non vengono automaticamente riconosciuti in Italia), competenze ed esperienze (corsi universitari e non, seguiti anche a distanza, anche in assenza di attestato; laboratori, percorsi formativi di vario genere; competenze linguistiche (eventualmente si può indicare il livello, se universitario, professionale o madrelingua); competenze informatiche, etc.

Capacità tecniche del padre (o di chi ne fa le veci)

Capacità tecniche della madre (o di chi ne fa le veci)

capacità economiche necessarie per provvedere direttamente all'istruzione del/la proprio/a figlio/a, di non essere nullatenenti, e di garantire il diritto allo studio e all'istruzione del minore avvalendosi altresì della collaborazione di professionisti competenti sul piano culturale e didattico:

_____, __/__/_____ (luogo e data)

Firma del padre _____

Firma della madre _____

MODULO C

Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S. "Genovesi-da Vinci"

OGGETTO: RICHIESTA PER SOSTENERE ESAME D'IDONEITÀ/FINE I CICLO – ISTRUZIONE PARENTALE

I SOTTOSCRITTI

_____ nato a _____ (____)

il __/__/____

_____ nato a _____

(____) il __/__/____

residenti a _____, Via/Piazza _____

in qualità di genitori/tutori di _____, nato a _____,

il _____

CHIEDONO

che il/la loro figlio/a possa sostenere l'esame di idoneità per la classe _____

della scuola _____ presso il Vostro istituto.

_____, __/__/____ (luogo e data)

Firma del padre _____

Firma della madre _____

Riferimenti: telefono _____ e-mail _____

Allegare copia del documento d'identità del minore (se non già iscritto presso la scuola precedentemente).

_____, __/__/____ (luogo e data)

Riferimenti: telefono _____ e-mail _____